



Statuto del 25 maggio 1955 della Società finanziaria internazionale

RS 0.979.4; RU 1992 2707

Modifica dello statuto della Società finanziaria internazionale

Art. II sez. 2 lett. c n. ii

(c) Il Consiglio dei Governatori può aumentare il capitale autorizzato, a prescindere dal suo importo, alle seguenti condizioni:

(ii) in tutti gli altri casi con una maggioranza dell'85 per cento della totalità dei voti.

